DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la durata del programma di lavoro per l'esame dei principi attivi biocidi esistenti ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 613/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda ulteriori principi attivi di biocidi da valutare nel quadro del programma di riesame ([3]).

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12n [Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

   «, modificato da:

   — **32013 R 0736**: Regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione, del 17 maggio 2013 (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 25).»

2. Al punto 12ze [Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

   «— **32013 R 0613**: Regolamento (UE) n. 613/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 34).»

3. Dopo il punto 12zzo (Decisione 2013/204/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

   «12zzp. **32013 R 0414**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, del regolamento (UE) n. 613/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 736/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4.
([2]) GU L 204 del 31.7.2013, pag. 25.
([3]) GU L 173 del 26.6.2013, pag. 34.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 225/2013 del 13 dicembre 2014 [1].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
[1] GU L 154 del 22.5.2014, pag. 22.